



**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**Patrimonio**

38057 Pergine Valsugana – P.zza Garibaldi, 5/H

☎ 0461/502421 📠 0461/502444

e-mail: [patrimonio@comune.pergine.tn.it](mailto:patrimonio@comune.pergine.tn.it)

pec: [protocollo@pec.comune.pergine.tn.it](mailto:protocollo@pec.comune.pergine.tn.it)

Pergine Valsugana, 14.02.2019

**Bando per l'erogazione di contributi per il recupero di terreni incolti all'interno del Comune di Pergine Valsugana**

**Scadenza: 30 aprile 2019**

**OGGETTO**

1. Il Comune di Pergine Valsugana intende erogare contributi per il recupero delle aree incolte all'interno del territorio comunale al fine di trasformare le stesse in aree produttive agricole in base al regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n° 69 dd. 21.12.2015.
2. Per "area incolta" si intende qualsiasi terreno in forma arbustiva non coltivato ove sia necessario intervenire con mezzi meccanici per rimuovere ceppaie ed apparati radicali della precedente vegetazione.
3. L'intervento ammesso a contributo dovrà riguardare qualsiasi tipo di coltura a carattere non annuale: frutteto, vigneto, piccoli frutti.
4. Sono esclusi dal contributo gli interventi di rinnovo della coltura in atto.
5. Non sono considerati terreni incolti e/o abbandonati i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi della vigente politica comunitaria né sono ricomprese le aree recintate pertinenti a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

**BENEFICIARI**

1. Il contributo di cui al presente regolamento viene concesso sia ad imprenditori agricoli che a soggetti non rientranti in tale qualifica. Nel primo caso il contributo è concesso secondo quanto previsto dal reg. UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.
2. Qualora il beneficiario abbia la qualifica di imprenditore agricolo, è tenuto, in sede di domanda, a dichiarare se siano stati percepiti contributi da altri enti e ad indicare, in caso affermativo, gli importi erogati. Gli importi eventualmente concessi dal Comune agli imprenditori agricoli ai sensi del presente regolamento verranno comunicati al Servizio Agricoltura della PAT al fine di monitorare il limite dei contributi ricevuti nel limite degli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo. Si precisa che detto limite, pubblicato sulla G.U. L 352 di data 24 dicembre 2013 - pag. 9 - stabilisce il massimale dell'aiuto concesso per azienda nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti in Euro 15.000,00 (quindicimila).
3. Per beneficiare del contributo il richiedente dovrà dichiarare di essere proprietario dell'area oggetto di intervento oppure di averne la disponibilità tramite stipula di apposito contratto (a titolo esemplificativo: affitto, comodato, ecc.).

## **INTERVENTI AMMISSIBILI E DEFINIZIONE DEL FINANZIAMENTO**

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi occorrenti a trasformare i terreni incolti, al fine di rendere gli stessi produttivi per almeno l'80% della superficie totale.
2. La misura del contributo viene determinata a metro quadro secondo il parametro di seguito indicato:  
- trasformazione del terreno da incolto a produttivo: €.0,50/mq.
3. L'intervento ammesso a contributo, per ciascun beneficiario, dovrà interessare una superficie minima di mq. 500,00 fino ad una superficie massima di mq. 5.000,00.
4. Il medesimo soggetto può presentare più domande per più interventi con l'unico vincolo di non superare i limiti di cui al comma 3.
5. Il contributo di cui ai commi precedenti viene erogato come misura "una tantum" per il sostegno delle attività necessarie alla trasformazione del terreno incolto e non è da intendersi come contributo annuale.

## **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata in bollo, e dovrà essere redatta secondo il modello predisposto dal Comune entro la data di scadenza del bando. La stessa dovrà essere sottoscritta dal proprietario e/o dai comproprietari del terreno o da altri aventi titolo. Si ricorda che sono esenti da marca da bollo gli imprenditori agricoli ai sensi dell'Allegato B) del D.P.R. 642/1972 – punto 21 bis (testo unico imposta di bollo).
2. La domanda di contributo va presentata prima dell'intervento di recupero del terreno.
3. Alla domanda di contributo va allegata la seguente documentazione:
  - documentazione fotografica del terreno che evidenzia lo stato di fatto in cui si trova;
  - relazione descrittiva del tipo di intervento che si intende realizzare, dei lavori necessari alla trasformazione del terreno, del tipo di coltura che si intende mettere a dimora e di ogni altra informazione utile alla valutazione della domanda.
4. Qualora l'intervento ammesso a contributo necessiti di autorizzazioni preventive sotto il profilo edilizio, forestale o ambientale, il richiedente dovrà acquisire i relativi titoli autorizzativi. L'ammissione al contributo di cui al presente regolamento non esonera il beneficiario dall'obbligo di verificare eventuali vincoli normativi esistenti per la trasformazione di coltura.

<b>La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:</b>
--

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>A mano presso lo Sportello S.U.A.P.</b> (sito al 2° piano dell'edificio Ex Filanda – Piazza Garibaldi n° 4 - in questo caso farà fede la data di registrazione del protocollo in arrivo - orario al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì dalle 8.00 alle 14.00, giovedì dalle 8.00 alle 17.30, venerdì dalle 8.00 alle 12.00</li><li>• <b>Via pec</b> (non via mail) all'indirizzo: <b>P.E.C.:</b> protocollo@pec.comune.pergine.tn.it – in questo caso farà fede la data di arrivo della pec – per questa modalità è necessario che il mittente sia dotato di pec (posta elettronica certificata)</li><li>• <b>Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno</b> all'indirizzo: Comune di Pergine Valsugana – Ufficio Protocollo – Piazza Municipio n° 7 – in questo caso farà fede la data di arrivo presso il Comune della cartolina di ricevimento</li></ul> |
|--|

## **PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Le domande di contributo, purché complete dei dati e della documentazione richiesta, verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio.
2. Il criterio di assegnazione del contributo sarà determinato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande, purché la domanda risulti completa in tutti i suoi elementi. Qualora la domanda risulti incompleta, la data di riferimento sarà quella del registro di protocollo dell'avvenuta regolarizzazione.
3. L'assegnazione del finanziamento verrà disposta con determinazione del dirigente competente.
4. Qualora le domande presentate superino lo stanziamento di bilancio, verrà redatta una graduatoria di merito redatta secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a cui attingere in caso di rinunce. Gli eventuali beneficiari non ammessi per esaurimento del fondo di bilancio potranno di diritto beneficiare del relativo contributo nell'anno successivo qualora venga stanziata analoga misura di sostegno.
5. L'atto di liquidazione del contributo viene adottato a presentazione della dichiarazione di avvenuta trasformazione del terreno e di prima messa a dimora della coltura e/o impianto. La realizzazione dell'intervento dovrà essere effettuata entro due anni dalla comunicazione di ammissione al contributo, pena la revoca del contributo stesso, fatti salvi motivi di forza maggiore avente carattere di straordinarietà e imprevedibilità così come definiti dalla normativa comunitaria. In tal caso sarà prevista una proroga di un anno.

#### **VINCOLI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO**

1. Il beneficiario del contributo con la presentazione della domanda di contributo autorizza il Comune di Pergine ad accedere ai terreni oggetto di intervento per eventuali controlli necessari all'istruttoria della domanda nonché per la verifica degli obblighi conseguenti al beneficio dei contributi.
2. Il beneficiario di cui al presente regolamento ha l'obbligo di proseguire la coltivazione del terreno per un periodo di almeno cinque anni successivi alla messa a dimora dell'impianto colturale.
3. Qualora il beneficiario disattenda agli obblighi di cui al comma 2, il Comune procederà alla revoca dell'intero contributo fatti salvi motivi di forza maggiore.
4. Il Comune potrà effettuare controlli anche a campione sul rispetto degli obblighi scaturenti dall'erogazione del contributo di cui al presente regolamento.



IL DIRIGENTE  
- *ing. Luca Paoli* -

*Documento informatico con firma digitale  
Duplicato nel sistema di conservazione del Comune*